

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Dott. Gian Luca Greco | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 15 gennaio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente lamenta scarsa chiarezza un relazione ad un contratto di finanziamento asseritamente sottoscritto con l'intermediario convenuto per un ammontare di 14.000 euro circa e finalizzato all'acquisto di libri.

In particolare, con reclami del 14 ottobre e del 13 dicembre 2011, nonché con ulteriore reclamo del 5 maggio 2012, nel contestare l'esistenza stessa di un contratto di finanziamento, il ricorrente negava la sussistenza dei poteri di firma di colui che aveva sottoscritto gli ordini per conto del ricorrente nonché le condizioni economiche del contratto di finanziamento. Chiedeva, in ogni caso, di recedere dal rapporto con effetto immediato, disconoscendo, comunque, *“gli ordini per l'acquisto di libri”* finanziati dall'intermediario. Non otteneva nessuna risposta allo stesso. Il ricorrente chiedeva in ogni caso copia dei contratti *“e dei vari ordini”*.

In assenza di riscontro all'ultimo reclamo del 5 maggio 2012, il ricorrente, in data 22 giugno 2012, presentava ricorso all'ABF. Ribadendo il disconoscimento di *“qualsiasi ordine di finanziamento risalente [agli] ultimi quattro anni”*, il ricorrente qui concludeva chiedendo (i) *“di conoscere - se esiste - un qualsiasi modulo contrattuale”*, (ii) di individuare *“chi lo ha sottoscritto”*, (iii) se, all'atto della sottoscrizione, *“l'intermediario [...] aveva verificato i poteri di firma di chi lo ha sottoscritto”*.

Nelle more del procedimento, il ricorrente trasmetteva alla Segreteria Tecnica dell'ABF, nonché all'intermediario convenuto, una propria nota del 17 agosto 2012, alla quale ha



allegato una comunicazione dell'intermediario dal medesimo ricevuta il 16 agosto 2012 che, fra l'altro, evidenziava come i contratti posti in essere tra le parti fossero stati sottoscritti da soggetto che aveva dichiarato di "essere la responsabile della biblioteca dell'istituto" ricorrente. Nella nota, in particolare, il ricorrente ha dichiarato la volontà di interrompere il rapporto contrattuale precisando che era volontà dell'istituto "estinguere il debito effettivo, ossia il costo degli acquisti [effettuati grazie al finanziamento]", chiedendo all'intermediario di indicarne l'ammontare.

Con le controdeduzioni del 19 settembre 2012, l'intermediario ha osservato quanto segue.

In via preliminare, ha precisato che il rapporto contrattuale contestato è sorto con società del gruppo di cui essa è socio di maggioranza e nell'interesse della quale si costituisce nel procedimento. Quindi, nel merito, ha osservato quanto segue:

- che il rapporto in questione consisteva in un finanziamento per l'acquisto di opere editoriali di una certa casa editrice, connesso con l'uso di una carta di credito c.d. "privativa", cui venivano imputati gli acquisti a ripianamento del fido concesso, in una o più soluzioni (e, in caso di rateizzazione, attraverso una rata minima costante). Le condizioni economiche prevedevano un tasso zero;

- che la possibilità di finanziare l'acquisto di opere tramite tale società del gruppo originava da un accordo intervenuto nel 2008 con la casa editrice dalla quale l'istituto ricorrente si forniva, comunque, da data anteriore al 1986, pagando a rate attraverso bollettini postali e, dal 2007, tramite RID;

- che il primo contratto di finanziamento connesso all'acquisto di un'opera editoriale da parte del ricorrente è stato concluso il 2 ottobre 2008 e che l'ultimo acquisto risale al 1° settembre 2011; che il primo finanziamento sopra menzionato includeva anche il debito pregresso, maturato dal ricorrente nei confronti della casa editrice;

- che gli ordini risultavano sottoscritti dalla direttrice dell'istituto scolastico e responsabile della biblioteca del ricorrente e riportavano l'autorizzazione all'addebito su conto dell'Istituto tramite RID, autorizzazione revocata dal ricorrente il 12 ottobre 2011;

- che i poteri di firma erano stati accertati tramite acquisizione della dichiarazione della sottoscrittrice del 9 febbraio 2010 nella quale si qualifica "responsabile della biblioteca";

- che gli acquisti erano stati accettati, gli estratti conto non contestati e i pagamenti saldati regolarmente sino a settembre 2011, registrandosi poi insoluti cui ha fatto seguito il saldo tardivo delle posizioni sino a febbraio 2012.

- che il ricorrente in data 14 ottobre 2011 ha regolarmente esercitato il proprio diritto di recesso dal rapporto.

Per tali motivi l'intermediario ha chiesto all'ABF di pronunciare il rigetto del ricorso "poiché infondato in fatto ed in diritto".

Altresì, con particolare riferimento al contenuto della nota del 17 agosto 2012 con la quale il ricorrente aveva ribadito la volontà di interrompere il rapporto contrattuale precisando la propria volontà di "estinguere il debito effettivo, ossia il costo degli acquisti [effettuati grazie al finanziamento]", l'intermediario ha precisato che il saldo a debito al 31 luglio 2012 ammontava ad euro 12.195,86, corrispondendo al debito effettivo (cioè al costo della merce oggetto di finanziamento). Ha riferito, altresì di aver provveduto ad "abbuonare integralmente il costo dell'ultimo acquisto regolarmente sottoscritto dalla ricorrente (settembre 2011 per euro 490,00)" evidenziando infine che "l'importo a debito dell'Istituto ammonta a complessivi euro 11.705,86". In ultimo ha dichiarato la disponibilità a vagliare "favorevolmente eventuali – ragionevoli – proposte di dilazione del debito residuo che dovessero essere formalizzate".



In uno con le controdeduzioni, l'intermediario ha depositato la seguente documentazione: all. 1, nota d'ordine e contratto di finanziamento del 2 ottobre 2008; all. 2, copia videata sistema informatico interno "dettaglio castelletto"; all. 3, copia videata sistema informatico contenente il dettaglio delle richieste di autorizzazione all'addebito su conto corrente dell'istituto; all. 4 note d'ordine e contratti di finanziamento dicembre 2008 – settembre 2011; all. 5, lettera istituto – Segreteria Tecnica ABF / [Intermediario] del 17 agosto 2012; all. 6, riproduzione estratti conto e comunicazioni periodiche inviate alla ricorrente; all. 7, tabella riassuntiva stato del rapporto: acquisti e pagamenti.

DIRITTO

Le domande svolte dal ricorrente debbono essere verificate anche alla luce della nota del 17 agosto 2012 pervenuta alla Segreteria dell'ABF e che è stata compiutamente riscontrata dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni del 19 settembre 2012. Nonostante l'irritualità del deposito della suddetta nota, essendosi realizzato il pieno contraddittorio anche sui contenuti della medesima, il Collegio ritiene dunque di poterla acquisire validamente in atti.

Tali domande del ricorrente sono in parte volte all'acquisizione dall'intermediario della documentazione contrattuale formata nel corso del rapporto (di conoscere "– se esiste – un qualsiasi modulo contrattuale", e (ii) di individuare "chi lo ha sottoscritto", nonché (iii) se, all'atto della sottoscrizione, "l'intermediario [...] aveva verificato i poteri di firma di chi lo ha sottoscritto") ed in parte sono volte a ottenere la non opponibilità a sé dei contratti di finanziamento sottoscritti "negli ultimi 4 anni" (di cui il ricorrente afferma l'inesistenza e che, in ogni caso, dichiara di disconoscere in considerazione del fatto che sarebbero stati sottoscritti da soggetto senza poteri di impegnare il ricorrente medesimo). Nella nota del 17 agosto 2012 il ricorrente tuttavia, alla luce del contenuto della replica dell'intermediario poi riprodotta nelle controdeduzioni, ha dichiarato la volontà di interrompere il rapporto contrattuale, precisando di voler "estinguere il debito effettivo, ossia il costo degli acquisti [effettuati grazie al finanziamento]", chiedendo all'intermediario di indicarne l'ammontare.

Quanto alla domanda del ricorrente, di natura informativa e volta all'acquisizione della copia della documentazione contrattuale, si deve osservare come l'intervenuta produzione della medesima da parte dell'intermediario nel corso del presente procedimento (cfr. all.ti 4 e 6 alle controdeduzioni), determina, sul punto, la carenza dell'interesse del ricorrente alla coltivazione ulteriore della domanda e la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla domanda svolta dal ricorrente volta a rendere a sé inopponibili i contratti sottoscritti "negli ultimi 4 anni", la medesima appare contraddetta dalle (e dunque rinunciata in considerazione delle) conclusioni svolte dal medesimo ricorrente nella nota del 17 agosto 2012. Dichiarando in tale sede la propria volontà di interrompere il rapporto contrattuale, in precedenza disconosciuto perché riferito a soggetto terzo che avrebbe sottoscritto gli ordini senza averne i poteri, e di intendere "estinguere il debito effettivo", il ricorrente, al di là di ogni valutazione di merito, dichiara, in ogni caso, di intendere far propri gli effetti prodotti dai suddetti contratti.

Tale domanda, così come modificata ha trovato piena corrispondenza nelle conclusioni dell'intermediario, che, nelle controdeduzioni, riconoscendo l'intervenuta cessazione del rapporto con l'esercizio del recesso della ricorrente intervenuto in data 14 ottobre 2011 (cfr. controdeduzioni intermediario, pag. 5), riferisce di esser creditore dell'ammontare di euro 12.195,86 precisando, in conformità alla richiesta del ricorrente, che l'ammontare indicato è pari al solo costo degli acquisti delle opere editoriali e di aver provveduto ad "abbuonare



integralmente il costo dell'ultimo acquisto regolarmente sottoscritto dalla ricorrente (settembre 2011 per euro 490,00)", evidenziando dunque che "l'importo a debito dell'Istituto ammonta a complessivi euro 11.705,86" (cfr. controdeduzioni intermediario, pag. 8).

Gli importi indicati dall'intermediario risultano confermati dalla documentazione versata in atti dall'intermediario medesimo che, nella tabella prodotta sub all. 7, individua gli acquisti eseguiti dal ricorrente a decorrere dal 2008 indicandone i prezzi e gli importi dei ratei versati dalla ricorrente sino al settembre 2011. I conteggi ivi rappresentati, peraltro, appaiono esenti dall'applicazione di interessi, ovvero di commissioni collegate al servizio di finanziamento. D'altra parte - come confermato dagli estratti conto prodotti dall'intermediario sub all. 6 e dagli ordini prodotti sub all. 5 - il servizio finanziario reso dall'intermediario, sulla base della convenzione sottoscritta con l'editore, integrava una semplice dilazione di pagamento "a tasso 0".

In considerazione della perfetta corrispondenza tra quanto richiesto dal ricorrente (l'interruzione del rapporto contrattuale di finanziamento e la disponibilità al versamento degli importi dovuti per gli acquisti eseguiti) e quanto osservato dall'intermediario (mancata contestazione dell'esercizio del recesso della ricorrente intervenuto in data 14 ottobre 2011 e richiesta del versamento dell'ammontare di euro 12.195,86, importo che non include costi, a titolo di commissioni o di interessi, derivanti dal finanziamento degli acquisti), anche su tale punto, a prescindere da qualsivoglia valutazione del merito, non può che pronunciarsi la cessazione della materia del contendere fra le parti, considerando altresì impegnativo per l'intermediario lo stralcio ad euro 11.705,86 del debito del ricorrente determinato dall'abbuono integrale del costo dell'ultimo acquisto del ricorrente del settembre 2011 per euro 490,00 euro, nonché la disponibilità a "valutare favorevolmente eventuali - ragionevoli - proposte di dilazione del debito residuo..." (cfr. controdeduzioni intermediario, pag. 8).

Per ragione di completezza, si deve in ogni caso osservare come l'accoglimento della domanda svolta dal ricorrente - quella volta a sostenere l'inesistenza, ovvero l'inopponibilità a sé dei contratti di finanziamento sottoscritti da un terzo senza poteri (cioè da un *falsus procurator*) - troverebbe serie ragioni ostative nell'applicazione al caso di specie del principio giurisprudenziale dell'apparenza del diritto per il quale "indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1388 c.c. ... [l'affidamento del terzo merita tutela là dove] ... non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo - non meramente omissivo - del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente" (così testualmente Cass. 12 gennaio 2006 n. 408, conf. Cass. 8 febbraio 2007 n. 2725). Infatti, benché il potere rappresentativo del ricorrente - come desumibile dalla visura prodotta sub all. 4 intermediario, pagg. 13 - 20 - è riferito a soggetto diverso da quello che ha proceduto alla sottoscrizione degli ordini dei libri e dei contestuali finanziamenti, tuttavia, nel caso di specie, appaiono documentate in atti circostanze che, da un lato, depongono nel senso della buona fede dell'intermediario nel ricevere dal rappresentante apparente l'adesione agli ordini ed ai contratti di finanziamento (essendo i contratti stati sottoscritti dalla "responsabile della biblioteca dell'istituto", cfr. all. 4, pag. 8/24), e che dall'altro evidenziano condotte del ricorrente, non esenti da colpa, che avrebbero contribuito alla formazione nell'intermediario della ragionevole convinzione di poter effettivamente concludere con il rappresentante apparente (i pagamenti relativi al rateo dei finanziamenti risultano essere regolarmente intervenuti, almeno a decorrere dal novembre 2008 e sino alla revoca del settembre 2011, tramite RID debitamente autorizzato ed operativo sul conto corrente del ricorrente, all. 2 intermediario; nell'arco di tutto il rapporto l'intermediario ha provveduto a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

trasmettere la relativa rendicontazione al ricorrente senza registrate contestazioni sino all'ottobre 2011, all. 4 intermediario). Per tali ragioni ritiene il Collegio non accoglibile il ricorso in relazione alle domande non coperte della cessazione della materia del contendere, come in precedenza osservato.

P.Q.M.

Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dall'intermediario e considerate tali dichiarazioni vincolanti, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO